

REGOLAMENTO (CEE) N. 3906/92 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1992

che fissa, per il 1993, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera degli Stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 164,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 164 dell'atto di adesione, spetta al Consiglio fissare le possibilità di pesca nonché il corrispondente numero di navi comunitarie autorizzate a pescare nelle acque dell'Oceano Atlantico soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna e di competenza del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM);

considerando che tali possibilità sono determinate, per le specie soggette al regime dei totali di catture ammissibili (TAC) e delle quote, in funzione delle possibilità di pesca attribuite, e per le specie non soggette al regime dei TAC e delle quote, tenendo conto della stabilità relativa e della necessità di assicurare la conservazione delle risorse ittiche;

considerando che le attività di pesca specializzata sono esercitate entro gli stessi limiti quantitativi di quelli fissati per le navi spagnole autorizzate ad esercitare la loro attività di pesca nelle acque degli Stati membri della Comunità, eccezione fatta per il Portogallo;

considerando che occorre stabilire le condizioni particolari di esercizio delle attività di pesca di queste navi;

considerando che le attività di pesca di cui al presente regolamento sono sottoposte alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87⁽¹⁾, nonché alle modalità specifiche adottate conformemente all'articolo 164, paragrafo 4 dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il numero delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi la Spagna e il Portogallo, autorizzate a pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna, di cui all'articolo 164 dell'atto di adesione, nonché le relative modalità d'accesso sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1993.

Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. GUMMER

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2).